

28 GIUGNO 2017

La Corte di giustizia interviene in  
materia di cancellazione di dati  
personali dal registro delle imprese: il  
difficile bilanciamento tra pubblicità e  
riservatezza

di Alice Pisapia

Professore a contratto di Diritto dell'Unione Europea per l'impresa e Diritto della  
Concorrenza - Università degli Studi dell'Insubria

# La Corte di giustizia interviene in materia di cancellazione di dati personali dal registro delle imprese: il difficile bilanciamento tra pubblicità e riservatezza\*

di Alice Pisapia

Professore a contratto di Diritto dell'Unione Europea per l'impresa e Diritto della Concorrenza - Università degli Studi dell'Insubria

Sommario: 1. Premessa. 2. Il diritto all'oblio. 3. Il bilanciamento effettuato dalla Corte nel caso Google. 4. Le valutazioni del giudice europeo sui dati del registro delle imprese. 5. Conclusioni.

## 1. Premessa

In data 9 marzo 2017 la Corte di giustizia dell'Unione europea, facendo seguito ad un quesito pregiudiziale interpretativo proposto dalla Corte suprema di Cassazione nel 2015, ha emesso un'importante sentenza inerente la cancellazione di dati personali<sup>1</sup>. Il presente contributo mira ad analizzare il bilanciamento operato dai giudici di Lussemburgo nel considerare i due opposti diritti coinvolti: da una parte quello alla pubblicità e trasparenza al fine di garantire l'accesso alle informazioni e, dall'altra, quello alla tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali come declinazione del diritto alla vita privata, con particolare riferimento alla garanzia del diritto alla cancellazione. Come rilevato dall'AG Bot nelle sue conclusioni, a seguito della sentenza Google<sup>2</sup>, la Corte viene invitata a precisare i contorni del diritto delle persone fisiche ad ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei loro dati personali, questa volta nel contesto particolare della pubblicità legale delle informazioni relative alle società<sup>3</sup>.

Il quadro normativo europeo applicabile alla fattispecie oggetto della controversia instaurata davanti al Tribunale di Lecce nell'agosto del 2011 consta di due direttive: la direttiva 68/ 151 del Consiglio del 9 marzo 1968<sup>4</sup>, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che, negli Stati Membri, sono

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2017, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce c/ Salvatore Manni, causa C-398/ 15, ECLI:EU:C:2017:197.

<sup>2</sup> Sentenza 13 maggio 2014, causa C-131/ 12, Google Spain SL e Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González, in ECLI:EU:C:2014:317.

<sup>3</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Yves Bot, presentate l'8 settembre 2016, causa C-398/ 15, ECLI:EU:C:2016:652

<sup>4</sup> Direttiva 68/ 151/ CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, in GUCEE 1968, L 65, p. 8.

richieste alle società per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, successivamente modificata dalla direttiva 2003/ 58/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003<sup>5</sup>, e la direttiva 95/ 46/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>6</sup>. La Corte è chiamata a interpretare le disposizioni delle due direttive indicate alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così da rendere conciliabili le previsioni in un ordinamento fondato su una pluralità di fonti normative di rango sovranazionale<sup>7</sup>. La crescente produzione normativa in materia di protezione dei dati personali trae la propria origine nella menzionata direttiva 95/ 46/ CE, superata dall'adozione del regolamento n. 679/ 2016 (GDPR)<sup>8</sup>, che tuttavia diverrà obbligatorio e direttamente applicabile solo dal 25 maggio 2018, e conduce al riconoscimento del diritto di disporre dei propri dati personali come diritto fondamentale dell'individuo sancito dalle fonti primarie all'art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) e dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali<sup>9</sup>. Inoltre, nel delineato panorama, si ricorda che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, sancendo espressamente la vincolatività della Carta, ha provveduto a chiarire definitivamente la base giuridica vincolante per la tutela dei dati personali in qualità di diritto fondamentale<sup>10</sup>. La protezione offerta dal diritto europeo ai diritti fondamentali inerenti i dati personali è stata progressivamente

<sup>5</sup> Direttiva 2003/ 58/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, in GUCE 2003, L 221, p. 13.

<sup>6</sup> Direttiva 95/ 46/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Ottobre 1995 sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali e alla loro circolazione (GUCE L 281, 23.11.1995, p. 31).

<sup>7</sup> E. CANNIZZARO – B. BONAFÉ, *Beyond the Archetypes of Modern Legal Thought: Appraising Old and New Forms of Interaction Between Legal Orders*, in M. MADURO – K. TUORI – S. SANKARI (Eds.), *Transnational Law. Rethinking European Law and Legal Thinking*, Cambridge, 2014; A. DEL VECCHIO, *Il valore della CEDU nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2016, p. 205.

<sup>8</sup> Regolamento (EU) 2016/ 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali e alla loro circolazione, in sostituzione della Direttiva 95/ 46/ CE (General Data Protection Regulation) (GUUE L 119, 04.05.2016).

<sup>9</sup> Per un generale inquadramento v. M. CASTELLANETA, *La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo*, Bari, 2012; B. CORTESE, *La protezione dei dati di carattere personale nel diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2013, pp. 313-336; S. CRESPI, *Diritti fondamentali, Corte di giustizia e riforma del sistema Ue di protezione dei dati*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2015, p.834; C. FOCARELLI, *La privacy. Proteggere i dati personali oggi*, Bologna, 2015; C. KUNER, *European Data Protection Law*, Oxford, 2007; T.E. FROSNI, *Il diritto costituzionale di accesso a internet*, in *Munus*, n.1/ 2011, p.121; R. LEENES – P. DE HERT (Eds.), *Reforming European Data Protection Law*, Dordrecht, 2015, pp. 125-145; O. POLLICINO – E. BERTOLINI – V. LUBELLO (a cura di), *Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali*, Roma, 2013; O. POLLICINO, *Internet nella giurisprudenza delle Corti europee: prove di dialogo?*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (31 marzo 2017); R. RODOTÀ, *Il mondo della rete: diritti e vincoli*, Bari, 2014; G.E. VIGEVANI, *Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano*, in *federalismi.it*, n.2/ 2014. Si v. inoltre *Handbook on European Data Protection Law*, pubblicato dall'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali disponibile al link [http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-law-2nd-ed\\_en.pdf](http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-law-2nd-ed_en.pdf) [ultimo accesso 20 febbraio 2016].

<sup>10</sup> F. BESTAGNO, *Validità ed interpretazione degli atti dell'UE alla luce della Carta: conferme e sviluppi nella giurisprudenza della Corte in tema di dati personali*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2015, pp. 25-56; A. SCIROCCO, *The Lisbon Treaty and the Protection of Personal Data in the European Union*, in *Data protection review*, Issue 5 Febbraio 2008.

ampliata dalla giurisprudenza europea traendo spunto dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri<sup>11</sup>. Il diritto alla protezione dei propri dati, benché qualificato come diritto fondamentale della persona, non è assoluto e, come tale, deve sempre essere bilanciato con gli altri diritti fondamentali e, in particolare, con il diritto all'informazione e alla trasparenza<sup>12</sup>. Proprio nel procedere alla valutazione, caso per caso, della compensazione d'interessi è fondamentale la guida fornita dall'interpretazione della Corte di vertice del sistema europeo. Pertanto lo scopo del presente articolo è quello di analizzare l'interpretazione fornita dalla Corte e ricostruire il percorso di adeguamento che conduce alla cancellazione o al mantenimento dei dati personali iscritti nel registro delle imprese confrontando tali risultanze con il diritto all'oblio sancito dalla sentenza Google

## 2. Il diritto all'oblio

Tradizionalmente il diritto all'oblio costituisce il diritto dell'individuo a non vedere pubblicate alcune notizie relative alla propria identità rispetto alle quali è ormai trascorso un notevole lasso di tempo<sup>13</sup>. E' necessario interrogarsi circa gli effetti prodotti dal trascorrere del tempo o, comunque, dal mutamento delle situazioni che possono rendere illecita la pubblicazione di dati personali che erano stati legittimamente pubblicati all'epoca dei fatti<sup>14</sup>. Già dal 2009 il Garante italiano della privacy ha sottolineato nella sua relazione annuale come il diritto all'identità personale includa il diritto del

<sup>11</sup> G. GONZALEZ FUSTER, *The emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU*, Dordrecht, 2014, pp. 163-206. Si ricordi che la protezione ai propri dati personali viene annoverata per la prima volta tra i diritti fondamentali negli anni 80, in particolare nel documento di lavoro della Commissione per gli Affari Istituzionali del Parlamento Europeo contenente il White Paper sullo stato dei diritti fondamentali nella Comunità, Rapporteur Mr. K. de Gucht, PE 115.274, 16 luglio 1987.

<sup>12</sup> Con riferimento al profilo della deindicizzazione dei dati personali si rammenta che il Conseil d'Etat in data 24/ 02/ 2017 con decisione n. 3910000 ha sottoposto alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale interpretativo per appurare se dati di natura sensibile precedentemente pubblicati da organi di stampa e poi resi reperibili attraverso il motore di ricerca Google, debbano essere sistematicamente de-indicizzati, e in quale misura debbano applicarsi le deroghe previste dalla direttiva del 1995 all' art. 9 per il trattamento di dati personali a fini di giornalismo o di espressione artistica o letteraria.

<sup>13</sup> In dottrina sul diritto all'oblio v. C. CHIOLA, *Appunti sul cd. diritto all'oblio e la tutela dei dati personali*, in *Percorsi Costituzionali*, n.1/ 2010, p. 39; M.C. D'ARIENZO, *I nuovi scenari della tutela della privacy nell'era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all'oblio*, in *federalismi.it*, n.2/ 2015; E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio* Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, Napoli, 1999; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; T.E. FROSONI, *Il diritto all'oblio e internet*, in *federalismi.it*, n.1/ 2014; M. PELLIGRA CONTINO, *La Corte di Giustizia UE ritorna sull'oblio tra diritto alla privacy e diritto ad essere informati: una disamina tra diritto interno e normativa europea*, in [www.democraziae sicurezza.it](http://www.democraziae sicurezza.it); F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013; V. M. Schonberger, *Delete the virtue of forgetting in the digital age*, Princeton, 2009; A.L. VALVO, *Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione "digitale"*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2015, p. 347; G.E. VIGEVANI, *La Corte di Strasburgo non riconosce il diritto di rimuovere da un archivio telematico un articolo diffamatorio*, in *Quaderni costituzionali*, 2013, 1011-1015.

<sup>14</sup> G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Rivista di diritto civile*, 1990, p. 808; G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, Fasc. 3, pp. 391-404.

soggetto a controllare la propria immagine sociale<sup>15</sup>. Pertanto l'applicazione di tale diritto includerebbe anche l'eventuale cancellazione di riferimenti a eventi risalenti nel tempo.

In applicazione del nuovo strumento regolatorio, l'individuo gode del diritto ad ottenere la rettifica dei propri dati personali e il diritto alla cancellazione qualora la conservazione degli stessi violi il regolamento o, in ogni caso, il diritto dell'Unione. In generale, il regolamento n. 679/ 2016 prevede un forte innalzamento dei livelli di responsabilità attribuiti ai titolari del trattamento, imponendo loro una valutazione di risk assessment sui dati trattati e la garanzia di accountability nei confronti dei singoli che non godono più di un semplice e generico diritto alla privacy, ma piuttosto sono riconosciuti come titolari esclusivi dei loro dati che sono concessi in uso ai titolari del trattamento per un lasso di tempo definito. I data processor dovranno quindi garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali tra i quali anche il diritto all'oblio. Il diritto alla cancellazione è divenuta espressa previsione normativa con l'art. 17 del regolamento 679/ 2016 in base al quale: "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso[...];
- c) l'interessato si oppone al trattamento[...];
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 8, par. 1."

Il par. 3 del menzionato art. 17 stabilisce che le disposizioni sopra menzionate non si applichino nel caso in cui ciò sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, affidando all'interprete il compito di effettuare quella compensazione tra interessi contrapposti. In conclusione, mentre la direttiva non prevedeva un diritto generale all'oblio nel senso che una persona interessata potesse avere il diritto di limitare o di porre fine alla diffusione di dati personali considerandoli nocivi o contrari ai propri interessi ed esso era pertanto ricavato, almeno parzialmente, solo in via giurisprudenziale, con il regolamento, invece, il diritto ad essere dimenticati non è più ricavabile solo in via interpretativa dal giudice declinando il più generale diritto alla privacy, ma è finalmente sancito a livello normativo come diritto autonomo.

<sup>15</sup> G. FINOCCHIARO, *Identità personale su internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3/ 2012, p. 383.



### 3. Il bilanciamento effettuato dalla Corte nel caso *Google*

Con la sentenza *Google* la giurisprudenza europea individuava una precisa responsabilità del motore di ricerca rispetto all'attuazione del diritto all'oblio. E' stato riconosciuto, infatti, che i soggetti gestori dei motori di ricerca godano di un ruolo strategico nel garantire che le informazioni ormai obsolete, o comunque rispetto alle quali non vi è alcuna rilevanza per la collettività, siano cancellate dal web per tutelare i diritti della personalità<sup>16</sup>. Nel caso *Google* un cittadino spagnolo, inserendo il proprio nome e cognome nel motore di ricerca, visualizzava link che conducevano ad articoli risalenti nel tempo, connessi ad un pignoramento da lui subito ad opera delle autorità per la riscossione coattiva di crediti previdenziali. A seguito di espressa richiesta la multinazionale, rifiutandosi di operare una deindicizzazione degli articoli dal proprio database, negava all'individuo la cancellazione dal motore di ricerca ledendo così un suo diritto fondamentale. La Corte di giustizia coglieva l'opportunità per individuare una precisa responsabilità del motore di ricerca nei confronti dell'individuo poiché proprio questi era da considerarsi il solo soggetto che avrebbe potuto correttamente garantire l'esercizio del diritto all'oblio. Tuttavia, come precisato dall'AG Jaskinen nelle sue conclusioni, "il diritto degli utenti di Internet di cercare e ottenere informazioni messe a disposizione online è tutelato dall'art. 11 della Carta il quale riguarda

<sup>16</sup> P.-A. DUBOIS, *Search Engines and Data Protection: A Welcome Practical Approach by the Advocate General*, in *Computer and Telecommunications Law Review*, 2013 pp. 206-208; M. CASTELLANETA, *Così l'oblio mette a rischio la libertà di espressione* in *Guida al Diritto* 2014, n. 24 pp. 21-24; C. CASTETS-RENARD, *Google et l'obligation de déréférencement des liens vers les données personnelles ou comment se faire oublier du monde numérique*, in *Droit de l'immatériel: informatique, médias, communication*, n.106/ 2014, p.68-75; H. CROWTHER, *Remember to Forget Me The Recent Ruling in Google v. AEPD and Costeja*, in *Computer and Telecommunications Law Review*, 2014 pp. 163-165; H. CROWTHER, *Data protection: Google v Spain: is there now a 'right to be forgotten'?*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2014, pp. 892-893; B. HARDY, *Application dans l'espace de la directive 95/ 46/ CE: la géographie du droit à l'oubli*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, 2014, pp. 879-897; J. F. HENROTTE, *Arrêt Google Spain: la révélation d'un droit à l'effacement plutôt que la création d'un droit à l'oubli*, in *Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles*, 2014, pp. 1183-1191; E. KELSEY, *Case Analysis - Google Spain SL and Google Inc v AEPD and Mario Costeja González: Protection of personal data, freedom of information and the "right to be forgotten"*, in *European Human Rights Law Review*, 2014, pp. 395-400; H. KRANENBORG, *Google and the Right to Be Forgotten (Case C-131/ 12, Google Spain)*, in *European Data Protection Law Review*, Vol.1/ 2015 pp. 70-79; F. MELIS, *Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2015, pp. 171-177; A. MORGAN, *A recent judgement of the European Court of Justice could represent the birth of a whole new sub-species of data protection jurisprudence*, in *Gazette of the Incorporated Law Society of Ireland*, 2014, p.0; N. NIE SHUIBHNE, *To strive, to seek, to Google, to forget*, in *European Law Review*, 2014, pp. 293-294; G. RESTA, V. Z. ZENCOVICH (EDS.), *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma Tre Press, 2015; D. ORDONEZ SOLIS, *El derecho al olvido en Internet y la sentencia Google Spain*, in *Revista Aranza de Unión Europea*, 6/ 2014, pp. 27-50; R. TOMAN, *Limited Liability of Internet Search Engine Service Providers for Data Protection of Personal Data Displayed on Source Web Pages*, in *European Law Reporter*, 2013, pp. 286-289; P. SALEN, *La Cour de justice, les moteurs de recherche et le droit «à l'oubli numérique»: une fausse innovation, de vraies questions*, in *Droit de l'immatériel: informatique, médias, communication*, n. 109/ 2014, pp. 35-44; I. SPIECKER, *A new framework for information markets Google Spain*, in *Common Market Law Review*, 2015, pp. 1033-1057; J. STEVEN, *The Right to Privacy Catches Up with Search Engines The Unforgettable Decision in Google Spain v AEPD*, in *Computer and Telecommunications Law Review*, 2014, pp.130-133; A. STROWEL, *Un droit à l'oubli face aux moteurs de recherche droit applicable et responsabilité pour le référencement de données "inadéquates, non pertinentes ou excessives"*, in *Journal des tribunaux*, 2014, pp. 457-459; P. VAN DEN BULCK, *Arrêt "Google Spain": l'étendue du droit à l'oubli*, in *Journal de droit européen*, 2014 n. 211, pp. 289-290; A. WIEBE, *Data protection and the internet: irreconcilable opposites? The EU Data Protection Reform Package and CJEU case law*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2015, pp. 64-68.

sia le informazioni sulle pagine web source sia le informazioni fornite da motori di ricerca su Internet. Come ho già indicato, Internet ha rivoluzionato l'accesso e la diffusione di ogni tipo di informazione ed ha permesso nuove forme di comunicazione e interazione sociale tra individui. A mio avviso, il diritto fondamentale di informazione merita una particolare protezione nell'Unione, specialmente alla luce della crescente tendenza da parte di regimi autoritari in altre zone del mondo a limitare l'accesso a Internet o a censurare i contenuti che vi sono immessi<sup>17</sup>. Secondo l'interpretazione suggerita dall'avvocato generale, anche gli editori di pagine web godrebbero di protezione ai sensi dell'art. 11 della Carta. Pertanto rendere un contenuto disponibile online rientrerebbe nell'ambito dell'esercizio della libertà di espressione, specialmente nel caso in cui l'editore avesse provveduto a collegare la propria pagina ad altre pagine senza limitarne l'indicizzazione o l'archiviazione tramite motori di ricerca, palesando in tal modo la propria volontà di dare ampia diffusione al contenuto. Sulla questione la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rilevato che gli archivi su Internet forniscono un contributo sostanziale alla preservazione e all'accessibilità di notizie e di informazioni: "Tali archivi costituiscono una fonte preziosa per l'insegnamento e le ricerche storiche, specie perché sono immediatamente accessibili al pubblico e generalmente gratuiti. (...) Tuttavia, il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri godono nello stabilire un equilibrio tra i diritti in gioco è probabilmente più ampio quando si tratta di informazioni archiviate vertenti su eventi passati che non quando si tratta di informazioni relative ad eventi attuali. In particolare, l'obbligo per la stampa di conformarsi ai principi di un giornalismo responsabile, verificando l'esattezza delle informazioni pubblicate aventi carattere storico, piuttosto che di quelle di attualità, è probabilmente più rigoroso non essendovi l'urgenza di pubblicare il materiale"<sup>18</sup>. Nonostante le conclusioni dell'AG, tuttavia la Corte nel bilanciare l'interesse del singolo all'oblio rispetto a quello della collettività all'informazione, aveva valutato, nel caso di specie, doversi considerare prevalente il primo. Infatti, la valutazione del caso concreto aveva portato i giudici a considerare che fosse trascorso un "lasso di tempo congruo" tale da rendere l'informazione non più attuale né rilevante per la collettività preferendo quindi tutelare i diritti fondamentali dell'individuo che avrebbe potuto subire una grave ingerenza nella propria vita privata derivante dal trattamento protratto dei suoi dati personali.

#### 4. Le valutazioni del giudice europeo sui dati del registro delle imprese

Nella recente analisi, condotta dalla Corte di giustizia circa la valutazione del trattamento dei dati personali inclusi nel registro delle imprese, il bilanciamento operato ha condotto alla prevalenza della pubblicità delle informazioni rispetto alla privacy del singolo che ne invocava la loro cancellazione. Nel

<sup>17</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Niilo Jääskinen, presentate il 25 giugno 2013, causa C-131/12, Google Spain SL e Google Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González.

<sup>18</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 10 giugno 2009, Times Newspapers Ltd c Regno Unito (n. 1 e 2), ricorsi n. 3002/03 e 23676/03, § 45.

2007 il Sg. Manni, amministratore unico della Italiana Costruzioni Sr.l., società edile aggiudicataria dell'appalto per la costruzione di un complesso turistico, aveva convenuto in giudizio la Camera di commercio di Lecce affermando che le unità immobiliari di tale complesso non trovassero acquirenti, poichè risultava dal registro delle imprese che egli fosse stato in precedenza l'amministratore unico e il liquidatore di altra società immobiliare fallita nel 1992 e cancellata, successivamente alla liquidazione, dal registro delle imprese nel 2005. Il giudice del rinvio sottoponeva quindi il proprio dubbio interpretativo circa la prevalenza dell'art. 3 della direttiva 68/ 151, sulla base del quale sarebbe stata consentita la pubblicazione per una durata di tempo illimitata per destinatari indeterminati, o se, al contrario, tali dati dovessero essere disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati, in base ad una valutazione casistica affidata al gestore del dato tutelando così la privacy dei soggetti coinvolti. Avanti al giudice nazionale, il sig. Manni conveniva la Camera di commercio di Lecce intimando la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che lo ricollegavano al fallimento della precedente società immobiliare e, inoltre, chiedeva la condanna della Camera di commercio di Lecce al risarcimento del danno all'immagine cagionatogli. Nel 2011 il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda di trasformazione in forma anonima dei dati che collegavano il sig. Manni al precedente fallimento immobiliare, considerando che i fatti fossero avvenuti oltre un decennio prima. In virtù di tale condanna stabiliva una compensazione di due mila euro a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi e spese. La valutazione del Tribunale di Lecce muoveva dalla considerazione che la "memoria storica" dell'esistenza della società e delle vicissitudini che l'avevano interessata potesse essere ampiamente realizzata anche mediante dati anonimi. Infatti, "le iscrizioni che collegano il nominativo di una persona fisica ad una fase patologica della vita dell'impresa (come il fallimento) non possono essere perenni, in mancanza di uno specifico interesse generale alla loro conservazione e divulgazione". Pertanto, considerando che il codice civile italiano non stabilisce un tempo massimo d'iscrizione, il Tribunale di Lecce valutava trascorso il lasso di tempo congruo per la definizione del fallimento. Il bilanciamento operato dal giudice nazionale favoriva la privacy dell'amministratore delegato preferendo l'anonimizzazione dei suoi dati personali. Sebbene la Corte di appello, adita in sede di impugnazione, avesse confermato la pronuncia del Tribunale di Lecce, tuttavia la Corte di Cassazione, non convinta dall'interpretazione del giudice di prime cure, decideva di proporre alla Corte di giustizia la definizione della compensazione degli interessi contrapposti. E' necessario quindi che la Corte di vertice dell'Unione, nell'interpretare le norme menzionate, chiarisca se le autorità nazionali incaricate della tenuta dei registri delle imprese abbiano la possibilità di decidere, dopo il decorso di un certo periodo di tempo a partire dalla cessazione delle attività di una società e su richiesta della persona interessata, se sia possibile cancellare o rendere anonimi i suoi dati personali contenuti in un registro delle imprese o comunque limitare la pubblicità restringendo la cerchia dei loro destinatari. Al fine di conciliare i due



interessi, il giudice del rinvio è chiamato sostanzialmente a valutare la possibilità di limitare il principio di pubblicità dei registri delle imprese consentendo l'accesso ai dati personali ivi iscritti solo per un periodo limitato e/ o a vantaggio di una cerchia ristretta di persone. Nel bilanciamento da effettuarsi è necessario richiamare il quadro normativo applicabile alla fattispecie nella sua interezza. Si rileva che il secondo considerando della direttiva 68/ 151 sancisce l'obiettivo di garantire la tutela degli interessi dei terzi: in particolare, la pubblicità attuata attraverso lo strumento del registro delle imprese deve consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali che riguardano la società, come per esempio certe indicazioni che la concernono o le generalità delle persone che hanno il potere di obbligarla. Pertanto, la pubblicità dei dati iscritti nel registro delle imprese è volta a garantire la certezza del diritto nelle transazioni commerciali nel mercato interno. Come ricordato dalla Corte stessa, la direttiva 68/ 151 ha quindi lo scopo di “fornire una garanzia giuridica per le relazioni tra la società ed i terzi, in previsione di un incremento degli scambi commerciali fra gli Stati membri in seguito all'istituzione del mercato comune”<sup>19</sup>. E' quindi indispensabile che chiunque intenda intrattenere rapporti d'affari con società aventi la propria sede in altri Stati membri possa conoscere agevolmente i dati essenziali relativi alla struttura societaria e ai poteri dei loro rappresentanti. Tale obiettivo richiede necessariamente che tutti i dati pertinenti siano pubblicati, in maniera esplicita, nel registro delle imprese. Inoltre, i rapporti giuridici tra una società fallita e i terzi non si estinguono con la dichiarazione di fallimento della società stessa, ma possono permanere anche in seguito allo scioglimento. Risultando quindi impossibile fissare a priori un preciso termine univoco per tutti gli Stati membri dell'Unione a partire dal quale computare il “lasso tempo congruo” affinché non sia più necessaria la conservazione di dati nel registro delle imprese, la Corte opta per legittimare la pubblicità dei dati senza termine alcuno, facendo prevalere il principio di trasparenza per la tutela dei terzi e la certezza delle transazioni nel mercato interno. In conclusione, la Corte di giustizia valuta che l'ingerenza nella vita privata del Sig. Manni a causa della pubblicazione del suo nome nel registro delle imprese, benché ascrivibile ai suoi diritti fondamentali tutelati dalla direttiva 95/ 46 e dalla Carta, tuttavia non sia sproporzionata rispetto all'esigenza di tutela della sicurezza degli scambi economici e della lealtà delle transazioni commerciali nel mercato interno.

## 5. Conclusioni

Si è ritenuto particolarmente importante analizzare la recente sentenza della Corte di giustizia per meglio definire limiti e contorni del diritto all'oblio. Infatti, dopo un primo riconoscimento in via giurisprudenziale di tale diritto, attualmente esso trova riconoscimento anche nel regolamento generale in materia di protezione di dati personali. Tuttavia, tale profilo afferente al più ampio diritto alla

---

<sup>19</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1974, Haaga, causa 32/ 74, punto 6, in Racc. EU:C:1974:116.

protezione dei dati personali dovrà essere valutato caso per caso ed essere bilanciato con gli altri diritti fondamentali eventualmente in contrasto. I molteplici aspetti dei diritti fondamentali, nonché le loro varie declinazioni rendono particolarmente complesso il panorama interpretativo del giudice nazionale nell'effettuare il bilanciamento per l'applicazione al caso concreto. Nel noto caso Google, la Corte di giustizia aveva sancito chiaramente, per la prima volta, il diritto all'oblio individuando la responsabilità del motore di ricerca nel garantirne l'attuazione. L'individuo veniva quindi tutelato sotto due aspetti poiché era trascorso un lasso di tempo considerevole: vis à vis del motore di ricerca e del suo diritto a svolgere un'attività imprenditoriale, ma anche rispetto al pubblico generalizzato e al diritto della collettività di ricevere informazioni. Nella valutazione costo/ opportunità, correttamente la Corte riteneva di poter comprimere, senza particolari danni, il diritto allo svolgimento dell'attività di business dell'impresa e quello della collettività all'informazione ritenendo obsoleta la notizia per il notevole tempo trascorso. Invece, nel caso avverso la Camera di Commercio di Lecce l'esercizio del diritto all'oblio non può essere garantito poiché la sua prevalenza vanificherebbe completamente lo scopo di un atto legislativo dell'Unione. Infatti, proprio i considerando della direttiva 68/ 151 illustrano l'esigenza di facilitare e accelerare l'accesso delle parti interessate alle informazioni sulle società<sup>20</sup>. Coerentemente con le finalità di protezione del mercato unico e di soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento che costituiscono uno dei pilastri fondamentali dell'integrazione europea, la recente pronuncia della Corte reputa le disposizioni nazionali sulla pubblicità imposta alle imprese compatibili con il diritto europeo e prevalenti rispetto ai diritti dell'individuo in materia di cancellazione dei dati personali. Tali informazioni, benché obsolete sotto il profilo temporale non essendo più attuali, costituiscono tuttavia un'importante traccia storica dell'attività imprenditoriale. Inoltre, si sottolinea che tali informazioni sono utilizzate conformemente con uno dei principi cardine del regolamento in materia di dati personali, ovvero il principio del trattamento minimale. Si reputa che tale profilo, sebbene non direttamente menzionato dalla Corte, abbia certamente costituito un importante elemento di valutazione nel bilanciamento tra interessi contrapposti.

---

<sup>20</sup> Considerando 3 della direttiva 2003/ 58.